

system\_20122013

N. identificativo 1050924

N. Convenzione T04S369049607 per gestione amministrativa

## **CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE**

ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 28/11 e del D.M. 5 luglio 2012

Con la presente Convenzione

**tra**

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883

**e**

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
, \_\_\_\_\_, comune di \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",

### **premesso che**

- la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero 1050924, è pervenuta al GSE in data 02/03/2013, per l'impianto fotovoltaico, denominato \_\_\_\_\_ codice CENSIMP IM \_\_\_\_\_, di potenza nominale pari a 28,288 kW, entrato in esercizio il 19/02/2013, ubicato in via dell'isola n. 22, Comune di TREVISO (TV), al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per impianti integrati con caratteristiche innovative ;
- ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012, la potenza complessiva dell'impianto fotovoltaico è pari a 28,288 kW;
- il richiedente è il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. r) del D.M. 5 luglio 2012;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto è la data di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M. 5 luglio 2012;
- per l'impianto oggetto della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti sono rispettate le condizioni di non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 12 del D.M. 5 luglio 2012;
- l'impianto in oggetto non rientra nei casi di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 28/11;
- in fase di istruttoria della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti è stato valutato che l'impianto in oggetto si configura come impianto in cessione parziale
- per l'impianto in oggetto il GSE ha inviato al Soggetto Responsabile la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante specificando, altresì, la tipologia di intervento tecnologico, il valore della tariffa onnicomprensiva, il valore della tariffa premio nei casi di cessione parziale, la percentuale di servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione di cui all'articolo 6, comma 5 del D.M. 5 luglio 2012, la decorrenza dell'incentivazione determinata ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012;
- l'art. 13 del D.M. 5 luglio 2012 ha disposto che le tariffe incentivanti siano alternative rispetto ai benefici connessi al meccanismo di scambio sul posto e al ritiro dedicato e, pertanto, sono risolte le eventuali Convenzioni stipulate sull'impianto o su sezioni dello stesso, contestualmente al riconoscimento delle tariffe incentivanti oggetto della presente Convenzione;
- l'impianto non rientra nei casi di riduzione del 20% della tariffa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del D.M. 5 luglio 2012;
- l'impianto non rientra nei casi di riduzione del 5% della tariffa di cui all'articolo 4, comma 5, lettera i) del D.M. 5 luglio 2012;
- l'impianto non rientra nei casi di incremento della tariffa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del D.M. 5 luglio 2012;
- l'impianto rientra nei casi di incremento della tariffa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) del D.M. 5 luglio 2012;
- l'impianto non rientra nei casi previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.M. 5 luglio 2012 ai quali spetta unicamente il

premio sull'energia netta consumata in sito;

- l'impianto non rientra nei casi previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.M. 5 luglio 2012, di intervento di potenziamento per il quale l'energia incentivata è pari alla produzione netta aggiuntiva dell'impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione di 0,8;
- la domanda di ammissione alle tariffe incentivanti da parte del Soggetto Responsabile e la comunicazione di ammissione alle medesime tariffe da parte del GSE, richiamate nelle suddette premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- il GSE, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 281/2012/R/efr e dalla deliberazione 493/2012/R/efr, svolge le attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento ed ha piena autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete attraverso la partecipazione al "Mercato del Giorno Prima" e al "Mercato Infragiornaliero",

**si stipula quanto segue.**

#### **Articolo 1**

##### ***Oggetto della Convenzione***

1.1 La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, della produzione netta immessa in rete dall'impianto fotovoltaico di cui in premessa ammesso al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, nonché, nei casi di cessione parziale, il riconoscimento della tariffa premio alla quota di produzione netta del medesimo impianto fotovoltaico consumata in sito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012.

1.2 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr del 2 agosto 2012. La presente Convenzione sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di cui in premessa.

#### **Articolo 2**

##### ***Decorrenza e durata della Convenzione***

2.1 Ai fini del ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE la presente Convenzione decorre, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr, dal 19/02/2013, e scade al termine del periodo di incentivazione.

2.2 La durata del periodo di incentivazione è definita ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 4 e dell'articolo 6, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012, con decorrenza dal 19/02/2013, e scadenza al 18/02/2033.

2.3 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012, la data di scadenza del periodo di incentivazione può essere prorogata nel caso di eventuali fermate disposte per problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, a seguito di specifica istanza del Soggetto Responsabile, corredata della relativa documentazione, da presentarsi entro la data di scadenza della Convenzione.

#### **Articolo 3**

##### ***Misura dell'energia elettrica***

3.1 Il GSE individua le seguenti quantità di energia elettrica sulla base delle misure dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete trasmesse dai soggetti responsabili delle attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica e della deliberazione n. 88/07 e successive modifiche ed integrazioni:

a) l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto fotovoltaico, come definita dall'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr, che si suddivide a sua volta in:

a1) quantità di energia elettrica minima tra la produzione netta e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto fotovoltaico;

a2) differenza, se positiva, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto fotovoltaico e l'energia elettrica di cui alla lettera a1);

b) la produzione netta consumata in sito, pari alla differenza, se positiva, tra la produzione netta dell'impianto fotovoltaico e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dal medesimo impianto. La produzione netta di energia elettrica è pari alla produzione lorda ridotta dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica.

3.2 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, il GSE individua l'energia elettrica incentivata e l'energia elettrica non incentivata, come definite dall'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr.

3.3 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 5 del D.M. 5 luglio 2012, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda.

3.4 Con riferimento alle caratteristiche dell'impianto oggetto della presente convenzione, il quantitativo di energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, perdite di linea e trasformazione è pari al 1% della produzione lorda. Il GSE si riserva di aggiornare, previa comunicazione trasmessa al Soggetto Responsabile, tale valore percentuale, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas [di seguito AEEG] con proprio provvedimento. Nelle more della definizione, da parte della AEEG, dei criteri per la determinazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applicano, salvo congruaggio, i valori definiti a forfait nel D.M. 5 luglio 2012.

#### **Articolo 4** **Corrispettivi**

4.1 La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, comunicata al Soggetto Responsabile con la lettera di ammissione alla tariffa incentivante, è pari a:

a) 0,2960 Euro/kWh, relativamente alla tariffa onnicomprensiva di cui all'articolo 5, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012;

b) 0,1940 Euro/kWh, relativamente alla tariffa premio di cui all'articolo 5, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012.

4.2 Nell'ambito della presente Convenzione, il GSE:

a) all'energia elettrica incentivata di cui all'Articolo 3.2:

a1) riconosce la tariffa onnicomprensiva di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera a);

a2) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica, a partire dal 1° gennaio 2013, i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 come modificata dalle deliberazioni 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr e dal documento *"Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate per la partecipazione ai Mercati Infragiornalieri"* (di seguito Regole Tecniche) definito dal GSE e pubblicato sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG;

a3) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica, a partire dal 1° gennaio 2013, i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr e dalle Regole Tecniche definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG;

a4) a partire dal 1° gennaio 2013 applica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012, un corrispettivo a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo pari a 0,0005 Euro/kWh;

b) all'energia elettrica non incentivata di cui all'Articolo 3.2:

b1) riconosce i prezzi di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 o, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'Articolo 30, comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06;

b2) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica, a partire dal 1° gennaio 2013, i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 come modificata dalle deliberazioni 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr e dalle Regole Tecniche definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG;

b3) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica, a partire dal 1° gennaio 2013, i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr e dalle Regole Tecniche definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG;

b4) applica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera b3) dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr, un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari a 0,0005 Euro/kWh.

c) alla produzione netta consumata in sito di cui all'Articolo 3, comma 1, lettera b):

c1) riconosce la tariffa premio di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera b) limitatamente alla quota incentivata.

4.3 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7 del D.M. 5 luglio 2012, eventuali modifiche sullo stesso sito della

configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.

4.4 Le Parti provvederanno alla regolazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 per eventuali congruaggi dei medesimi corrispettivi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza della presente Convenzione, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal gestore di rete.

4.5 Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, a garanzia di quanto indicato al comma 4.4, il Soggetto Responsabile è tenuto, su richiesta del GSE, a rilasciare in favore del medesimo GSE, almeno 6 mesi prima della scadenza della presente Convenzione, una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale:

- di importo pari almeno alla metà dell'ammontare medio annuo dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 erogati al Soggetto Responsabile, calcolato sulla base della produzione netta e dell'energia immessa in rete negli ultimi 3 anni solari o, laddove non attuabile, sulla base della producibilità dell'impianto;
- di durata tale da rendere la fideiussione valida ed efficace almeno per i diciotto mesi successivi alla data di scadenza della Convenzione.

4.6 In luogo della garanzia di cui al comma 4.5, il Soggetto Responsabile può optare per la sospensione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, dell'erogazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 a decorrere dal sesto mese antecedente alla scadenza della presente Convenzione e fino al raggiungimento del termine dei diciotto mesi successivi alla data di scadenza della convenzione.

## **Articolo 5**

### ***Obblighi del Soggetto Responsabile***

5.1 Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le applicazioni informatiche predisposte dal GSE per la gestione della presente Convenzione.

5.2 Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione della presente Convenzione e il codice identificativo univoco sono personali. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonera il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

5.3 Con riferimento all'impianto oggetto della presente convenzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società ██████████, sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla deliberazione ARG/elt 124/10) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.

5.4 Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

5.5 Il Soggetto Responsabile deve consentire, ove previsto dalla regolazione vigente, al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 4/10 e s.m.i ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

5.6 Per impianti di potenza superiore a 200 kW, ove previsto dalla regolazione vigente, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell'articolo 5, lett. a) e b) della deliberazione ARG/elt 4/10.

5.7 Il Soggetto Responsabile è tenuto a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, in caso di sostituzione, a causa di danni o avarie non riparabili, di moduli fotovoltaici e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata con altre componenti di pari potenza, e per ogni altra modifica relativa all'impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della tariffa incentivante, dell'eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti, il Soggetto Responsabile comunica tempestivamente al GSE i numeri di matricola degli ulteriori componenti installati.

5.8 Il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.

5.9 Il Produttore è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico. Il GSE non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti connessi alla mancata, errata o tardiva comunicazione delle suddette informazioni.

5.10 Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'articolo 15, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012, secondo le modalità indicate dal GSE.

5.11 Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere su richiesta del GSE, secondo modalità da questi definite, copia delle dichiarazioni di consumo dell'energia elettrica presentate all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.

5.12 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare al GSE, entro i termini e secondo le modalità da questi definite, la copia della Licenza di officina elettrica o del Codice Ditta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane rispettivamente nei casi di impianti operanti in regime di cessione parziale o totale.

5.13 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 come modificato dalla deliberazione 281/2012/R/efi, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire al GSE tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari ai fini delle previsioni e della programmazione dell'energia elettrica immessa, secondo le modalità definite dal GSE.

## **Articolo 6**

### ***Modalità di erogazione dei corrispettivi***

6.1 Ai fini della regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4.2:

- sono oggetto di fatturazione attiva da parte del Soggetto Responsabile (fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa fiscale) i corrispettivi di cui all'articolo 4.2, lettere a1), b1) e, laddove previsto, a2), a3), b2) e b3);
- sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE per i corrispettivi di cui all'articolo 4.2, lettere a4), b4) e, laddove previsto, a2), a3), b2) e b3);
- non sono oggetto di fatturazione i corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 lettera c1).

6.2 Ai fini della valorizzazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 della presente Convenzione, il GSE:

- entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 6, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012 da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure, rende disponibili al Soggetto Responsabile, sul portale informatico, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 lettere a1), a4), b1), b4) e c1);
- entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 6, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012 da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure, rende disponibili al Soggetto Responsabile, sul portale informatico, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 lettere a2), a3), b2) e b3);

6.3 Nel caso sopra richiamato di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 6, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012, il GSE si impegna a sollecitare il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure al relativo adempimento.

6.4 La fatturazione da parte del Soggetto Responsabile dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2, laddove prevista, deve essere effettuata:

- entro il 5° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza della cessione in rete dell'energia relativamente ai corrispettivi di cui all'Articolo 4.2, lettere a1) e b1);
- entro il 5° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza della cessione in rete dell'energia relativamente ai corrispettivi di cui all'Articolo 4.2, lettere a2), a3), b2) e b3).

6.5 Per la fatturazione di cui al punto 6.4 il Soggetto Responsabile deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul portale informatico un progetto di fattura che il Soggetto Responsabile deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.

6.6 Relativamente ai corrispettivi di cui all'Articolo 4.2, lettere a1), a4), b1) e b4) il termine di scadenza delle fatture

(*Data di pagamento*) emesse dalle parti è fissato all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato all'emissione delle fatture entro il 5° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

6.7 Relativamente ai corrispettivi di cui all'Articolo 4.2, lettere a2), a3), b2) e b3) il termine di scadenza delle fatture (*Data di pagamento*) emesse dalle parti è fissato all'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di competenza (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato all'emissione delle fatture entro il 5° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

6.8 Relativamente alla prima erogazione degli incentivi di cui all'articolo 6, comma 3 del D.M. 5 luglio 2012 il GSE si riserva di riconoscere al Soggetto Responsabile un importo in acconto salvo successivo conguaglio dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 da effettuarsi a seguito della comunicazione delle misure di cui all'articolo 6, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012 da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure.

## **Articolo 7**

### ***Pagamenti***

7.1 Per i casi in cui sia prevista l'emissione di fattura da parte del Soggetto Responsabile, il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, anche dal GSE, ricevute e in scadenza. Alla data di scadenza (*Data di pagamento*), il saldo risultante potrà essere oggetto di:

- a) pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del Soggetto Responsabile sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Responsabile;
- b) pagamento da parte del Soggetto Responsabile, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.

7.2 Per i casi in cui non sia prevista la emissione di fattura da parte del Soggetto Responsabile il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, sulla base degli importi maturati dal Soggetto Responsabile, tenendo conto delle fatture emesse dal GSE. Alla data di scadenza (*Data di pagamento*), il saldo risultante potrà essere oggetto di:

- a) pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del Soggetto Responsabile sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Responsabile;
- b) pagamento da parte del Soggetto Responsabile, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.

7.3 La periodicità per il pagamento è mensile, con possibilità di subordinare lo stesso al raggiungimento di una soglia minima di euro 50 per ciascuno dei corrispettivi di cui all'art. 4.2.

7.4 Nel caso in cui la *Data di Pagamento* ricada in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

7.5 Il GSE si riserva la facoltà di trattenere dal pagamento delle somme dovute al Soggetto Responsabile eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso soggetto per diverso titolo.

7.6 Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 nr. 602 in materia di verifica Equitalia.

## **Articolo 8**

### ***Cessione dei crediti***

8.1 Possono essere oggetto di cessione di credito da parte del Soggetto responsabile le somme rivenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente art. 7.

8.2 Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della presente convenzione
- b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- c) che l'atto di cessione dei crediti:
  - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione della presente convenzione;

- ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'articolo 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- iv. riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
- v. sia accompagnato, in occasione della notifica al GSE, dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall'art. 23 del D.Lgs 30 giugno 2003, 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, anche al momento della notifica della cessione.

d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica inviata al cedente ed al cessionario.

8.3 L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

8.4 La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE.

8.5 L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, ovvero:
  - i. con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
  - ii. utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;

b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;

c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;

d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata inviata ad entrambe le parti o mediante Posta Elettronica.

8.6 L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

8.7 Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

8.8 Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.

8.9 Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera a.1), punto ii., del presente articolo, trovano applicazione anche in ipotesi di conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti.

8.10 E' fatto divieto costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente atto.

## **Articolo 9**

### ***Cessione dell'impianto fotovoltaico***

9.1 Nei termini previsti dall'articolo 5, comma 8 del D.M. 5 luglio 2012, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite portale informatico, la cessione dell'impianto ovvero dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è installato. La mancata comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l'erogazione dell'incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario.

9.2 Il GSE, a seguito della cessione dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al Soggetto Responsabile cessionario dell'impianto, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso ai meccanismi di incentivazione di cui al DM 5 luglio 2012, riservandosi di modificare il valore della tariffa riconosciuta e/o di risolvere la presente Convenzione.

## **Articolo 10**

### ***Ritardato pagamento***

10.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un

mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.

10.2 La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano (attualmente alla pagina "ATICFOREX06") il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.

10.3 In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: "Il Sole 24 Ore").

10.4 In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.

10.5 Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

## **Articolo 11**

### ***Responsabilità***

11.1 Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure, di cui all'articolo 6 della presente Convenzione da parte del gestore di rete della misura dell'energia prodotta e dell'energia immessa in rete.

11.2 Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:

- a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile;
- b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

## **Articolo 12**

### ***Verifiche, controlli e sopralluoghi***

12.1 Il GSE si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti o la permanenza del diritto medesimo, le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura, nonché la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

12.2 Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.Lgs 28/11, i controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

12.3 Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

12.4 Ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del D. lgs. 28/11, i soggetti per i quali si sia accertato che, in relazione alla richiesta di iscrizione al Registro informatico e alla richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, abbiano reso dichiarazioni false o mendaci ovvero abbiano fornito dati o documenti non veritieri, o non più rispondenti a verità, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale condizione ostativa si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

12.5 Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.M. 5 luglio 2012, nel caso in cui si sia accertato che, in relazione alla richiesta di iscrizione al Registro informatico e alla richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, l'installatore o il tecnico abilitato abbia reso dichiarazioni false o mendaci ovvero abbia fornito dati o documenti non veritieri, o non più rispondenti a verità,

il Soggetto Responsabile non ha titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite.

12.6 E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento della tariffa incentivante, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D. Lgs. 28/11 o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Responsabile, titolare dell'impianto oggetto della presente Convenzione.

12.7 Il riconoscimento delle tariffe incentivanti è subordinato alla verifica dell'avvenuto incasso del contributo versato a copertura dei costi di istruttoria nella misura prevista dall'art. 10 del D.M. 5 luglio 2012. Qualora dalla suddetta verifica dovesse emergere il mancato pagamento del contributo o il suo versamento in misura inferiore al dovuto, il GSE provvederà a trattenere il relativo importo dai corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 spettanti al Soggetto Responsabile.

### **Articolo 13**

#### ***Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione***

13.1 La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n.159.

13.2 Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3 e/o dell'art. 43, comma 1 del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 28, la presente Convenzione si intende risolta di diritto.

13.3 Il GSE si riserva di risolvere la presente Convenzione qualora dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche sostanziali rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in fase di richiesta di iscrizione al Registro e/o di accesso alle tariffe incentivanti.

13.4 La presente Convenzione, inoltre, si intende risolta di diritto qualora si accerti che alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dichiarata dal Soggetto Responsabile, i lavori dell'impianto stesso non fossero conclusi.

13.5 Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nel caso di azioni di impugnazione del titolo autorizzativo, nonché nel caso in cui intervengano dei provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, che il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ovvero di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dal Soggetto Responsabile, eventualmente mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

13.6 Ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 4/10, il GSE potrà altresì risolvere le convenzioni sottoscritte dal Soggetto Responsabile, in riferimento alle unità produttive di cui alla medesima deliberazione, in caso di inottemperanza agli obblighi in essa previsti.

13.7 Nel caso in cui l'impianto venga spostato in un sito diverso da quello di prima installazione la presente Convenzione si intende risolta di diritto e l'impianto cessa di avere titolo a percepire l'incentivo in Conto Energia ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7 del D.M. 5 luglio 2012.

13.8 Qualora vengano meno i requisiti oggettivi e/o soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso ai meccanismi di incentivazione di cui al DM 5 luglio 2012, il GSE si riserva di modificare il valore della tariffa riconosciuta e/o di risolvere la presente Convenzione.

13.9 Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, la presente Convenzione si intende risolta di diritto ex articolo 1456 c.c..

13.10 Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata. Per impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, l'esercizio della facoltà di recedere dal contratto è subordinato, su richiesta del GSE, alla costituzione, a favore del medesimo GSE, di una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia di quanto indicato all'Articolo 4.4. La fidejussione deve essere:

- di importo pari almeno alla metà dell'ammontare medio annuo dei corrispettivi di cui all'Articolo 4.2 erogati al Soggetto Responsabile, calcolato sulla base della produzione netta e dell'energia immessa in rete dall'impianto negli ultimi 3 anni solari o, laddove non attuabile, sulla base della producibilità dell'impianto;
- di durata tale da rendere la fidejussione valida ed efficace almeno per i diciotto mesi successivi alla data di efficacia del recesso.

**Articolo 14**  
***Comunicazioni***

14.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa.

**Articolo 15**  
***Foro competente***

15.1 Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Articolo 16**  
***Efficacia della Convenzione***

16.1 Ai fini del perfezionamento della Convenzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare l'apposita *Dichiarazione di Accettazione* e a inviarla al GSE tramite il portale informatico, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

16.2 La presente Convenzione si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta *Dichiarazione* rendendo disponibile sul portale informatico una copia della Convenzione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

**Articolo 17**  
***Accordi modificativi e rinvio***

17.1 Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione, successivi alla data in cui è resa disponibile la Convenzione sottoscritta dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.

17.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 2012, alle deliberazioni richiamate nella presente Convenzione e loro s.m.i., alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e di misura dell'energia elettrica, all'altra normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.

17.3 Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole della presente Convenzione che, per effetto di eventuali evoluzioni normative e regolamentari, siano in contrasto con il vigente quadro di riferimento. Tali modifiche saranno comunicate dal GSE al Soggetto Responsabile tramite il portale informatico, ferma restando la possibilità per il Soggetto Responsabile di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 13.

17.4 Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

17.5 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Roma, lì 20/05/2013

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente

Il Soggetto Responsabile dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

*Articolo 1 Oggetto della Convenzione; Articolo 2 Decorrenza e durata della Convenzione; Articolo 3 Misura dell'energia elettrica; Articolo 4 Corrispettivi; Articolo 5 Obblighi del Soggetto Responsabile; Articolo 6 Modalità di erogazione dei corrispettivi; Articolo 7 Pagamenti; Articolo 8 Cessione dei crediti; Articolo 9 Cessione dell'impianto fotovoltaico; Articolo 10 Ritardato pagamento; Articolo 11 Responsabilità; Articolo 12 Verifiche, controlli e sopralluoghi; Articolo 13 Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione; Articolo 14 Comunicazioni; Articolo 15 Foro competente; Articolo 16 Efficacia della Convenzione; Articolo 17 Accordi modificativi e rinvio.*

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 39/93, convalidata digitalmente